

Tfr in busta: disciplina e modalità operative

Da qualche giorno, i lavoratori dipendenti del settore privato, ad esclusione degli agricoli e domestici, possono esercitare la facoltà di richiedere al proprio datore di lavoro la corresponsione del trattamento di fine rapporto con periodicità mensile, unitamente alla busta paga. Il 3 aprile è infatti entrato in vigore il DPCM. n. 29/2015, recante le norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R) per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018, contenute nell'articolo 1, commi da 26 a 35, della l. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Di seguito, un quadro di sintesi delle nuove regole, che riguardano anche gli studi professionali.

Destinatari e condizioni

La scelta del Tfr in busta paga può essere effettuata dai dipendenti appartenenti al settore privato che vantino un'anzianità contrattuale di almeno sei mesi presso il datore a cui è rivolta la richiesta. Stando alla lettera della norma, l'anzianità di servizio deve essere continuativa. Pertanto, periodi successivi di lavoro a termine, inframezzati da pause, non possono essere sommati.

L'opzione è percorribile anche da coloro che devolvono la propria quota di Tfr ai fondi previdenziali ed è irrevocabile: le precedenti scelte torneranno ad applicarsi solo alla scadenza del periodo sperimentale, vale a dire dal giugno 2018. I lavoratori che intendono manifestare la decisione procedono attraverso la presentazione al datore di lavoro di apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta, utilizzando il modulo di richiesta allegato al DPCM n. 29/2015.

Per quel che concerne gli effetti, questi decorrono dal mese di paga successivo al compimento della scelta da parte dei lavoratori (es. se effettuata ad aprile, la prima quota erogata sarà quella relativa al mese di maggio). Non è chiaro se la misura in esame sia applicabile alle quote maturate a partire da marzo, come stabilito dalla legge di Stabilità, a prescindere dalla circostanza che la richiesta sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del DPCM (3 aprile). Sulla questione, si attendono delucidazioni da parte dell'INPS.

Da un punto di vista fiscale, la QuIR è sottoposta a tassazione ordinaria, laddove il Tfr e le prestazioni di previdenza complementare godono di un regime fiscale separato, normalmente più favorevole al lavoratore-contribuente. **La quota integrativa della retribuzione è invece esente da prelievi contributivi, sia a carico del datore di lavoro, che del lavoratore.**

Sono espressamente esclusi dall'istituto, oltre ai lavoratori agricoli e domestici, i dipendenti per i quali la legge o i Ccnl (ovvero i contratti aziendali in forza di esplicito rinvio da parte della contrattazione collettiva nazionale) prevedono la corresponsione periodica del Tfr, oppure l'accantonamento presso soggetti terzi. La facoltà non potrà essere esercitata inoltre neppure dai

lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali, o che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti, ovvero che abbiano avuto accesso ad interventi di integrazione salariale straordinaria anche in deroga. I lavoratori non potranno infine avvalersi della possibilità nel caso in cui abbiano disposto il Tfr a garanzia di contratti di finanziamento, sino alla loro estinzione. Allo stesso modo, il successivo verificarsi di una delle condizioni ostative comporta l'interruzione della liquidazione della QuIR a partire dal periodo di paga seguente a quello di insorgenza delle stesse.

Finanziamento

L'erogazione del Tfr in busta paga potrebbe esporre i datori di lavoro a difficoltà per la reperibilità della liquidità necessaria. Per far fronte al problema, la legge di Stabilità 2015 ha previsto che i datori con meno di 50 addetti possano finanziare l'erogazione delle quote attraverso specifici prestiti stipulati con istituti bancari che aderiscano all'accordo quadro sottoscritto dal ministro dell'economia e delle finanze e da quello del lavoro con l'ABI, ai quali si applicheranno tassi di interesse onnicomprensivi non superiori a quelli stabiliti per la rivalutazione del Tfr, vale a dire l'1,5% maggiorato annualmente del 75% dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tali finanziamenti saranno assistiti dalla garanzia di un Fondo speciale costituito presso l'Inps con una dotazione iniziale di 100 milioni ed alimentato da un contributo del 0,2% sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro che accedono a tale sistema di credito.

I datori di lavoro che intendano accedere al finanziamento dovranno produrre due certificazioni da richiedere in via telematica all'INPS. La prima viene rilasciata entro 30 giorni ed è necessaria per dimostrare la soglia dimensionale. L'altra contiene l'importo della QuIR mensile maturata che potrà essere finanziata ed è resa disponibile al datore di lavoro e all'intermediario finanziatore entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di competenza, sulla base delle denunce contributive effettuate. Ferme restando le regole sopra riportate ai fini della decorrenza, la prima rata di tfr maturando verrà in questo caso erogata entro il terzo mese successivo alla richiesta effettuata dal dipendente.

La restituzione del credito deve avvenire in un'unica soluzione entro il 30 ottobre 2018. In tutte le ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenute durante la vigenza del finanziamento assistito da garanzia, il datore di lavoro mutuatario è tenuto al rimborso della somma già fruita, con scadenza di pagamento entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro medesimo.

In caso di inadempimento, l'INPS si sostituirà all'intermediario attraverso l'istituto civilistico della surroga e potrà avvalersi dell'avviso di addebito con titolo esecutivo, nonché di ogni altro strumento di riscossione previsto dalla legge, al fine di soddisfare il proprio credito. Si evidenzia, inoltre, che sulle somme non pagate il datore di lavoro dovrà corrispondere le sanzioni civili nella

misura prevista dall'art. 116 co. 8, lettera a) della L. n. 388/2000 a partire dalla data di scadenza della restituzione.

Vale la pena evidenziare che anche i datori di lavoro che corrispondono la QuIR godono dell'esonero contributivo verso il Fondo di Garanzia presso l'INPS e della riduzione contributiva dello 0,28%. Quest'ultima non spetta in caso di accesso al finanziamento agevolato.